



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- Sezione Fallimentare -

I Giudici Delegati,

In merito alla richiesta di autorizzazione al pagamento dei crediti prededucibili vantati da Telecom Italia S.p.A. adottano il seguente

DECRETO

1. La richiesta di autorizzazione al pagamento dei crediti prededucibili vantati da Telecom Italia S.p.A.:

Con istanza, depositata in cancelleria il 23.1.2012, i Commissari Straordinari delle società in amministrazione straordinaria Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A., Alitalia Express S.p.A., Alitalia Airport S.p.A. e Volare S.p.A. hanno chiesto l'autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 bis terzo comma l.f. e 68 l.f. del d.lgs 270/99, al pagamento dei crediti prededucibili vantati da Telecom Italia S.p.A..

I Commissari hanno rilevato che Telecom Italia S.p.A. ha formulato una proposta transattiva al gruppo Alitalia alle seguenti condizioni:

- > rinuncia alle azioni revocatorie in corso a fronte del riconoscimento da parte di Telecom Italia, a saldo e stralcio, dell'importo omnicomprensivo di € 671.993,68 a favore di Alitalia Servizi e di € 120.595,34 a favore di LAI, pari al 40% dell'ammontare richiesto in giudizio;
- > il pagamento a favore di Telecom Italia S.p.A., a fronte dei crediti prededucibili dovuti da Alitalia Servizi, per un importo complessivo pari ad € 1.409.811,02 senza applicazione di interessi ed al netto degli importi di:
 - a. € 671.993,68 di cui al punto precedente;
 - b. € 15.298,35 relativi alla tassa di concessione governativa;

> il pagamento a favore di Telecom Italia S.p.A., a fronte dei crediti prededucibili dovuti da Alitalia Linee Aeree Italiane, per un importo complessivo pari ad € 407.585,6 senza applicazione di interessi ed al netto degli importi di:

a. € 120.595,34 di cui al punto precedente;

b. € 11.192,53 relativi alla tassa di concessione governativa;

c. € 71.693,53 oltre Iva quale percentuale sui ricavi sul traffico relativo al numero 892044 di cui al contratto 18.4.2007;

> il pagamento a favore di Telecom Italia S.p.A., a fronte dei crediti prededucibili dovuti da Volare S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 52.156,22 senza applicazione di interessi e al netto dell'importo di € 2.504,54 relativo alla tassa di concessione governativa;

> il pagamento a favore di Telecom Italia S.p.A., a fronte dei crediti prededucibili dovuti da Alitalia Airport S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 16.075,55 senza applicazione di interessi;

> la rinuncia da parte di Telecom Italia S.p.A. all'ammissione in via chirografaria al passivo delle procedure di Express, Airport e Linee Aeree rispetto agli importi non ammessi e a quelli per i quali è stata presentata istanza tardiva.

Con istanza depositata in data 30.11.2012, i Commissari Straordinari hanno richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di essere autorizzati a stipulare l'accordo transattivo in oggetto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza (cfr. all. 2)

Nel corso della seduta del 14 novembre 2012, il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere favorevole all'accettazione della proposta transattiva presentata da Telecom.

Con successivo provvedimento, pervenuto all'indirizzo dei Commissari Straordinari il 28.12.2012, il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato i Commissari Straordinari ad accettare la proposta transattiva nei termini indicati da Telecom, *avendo cura di verificare la disponibilità della controparte a rinunciare alla ammissione al passivo delle procedure come sembra suggerire lo stesso Comitato di Sorveglianza e ferma comunque la competenza del giudice delegato quanto al pagamento delle somme sopra indicate ai sensi del combinato disposto degli art. 111 bis, terzo comma, l.f. e 68 del D.Lgs. 270/99* (cfr. all. 4).

In data 23.1.2013 i Commissari Straordinari, tenuto conto di quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla competenza dei giudici delegati in

ordine al pagamento dei crediti prededucibili, hanno richiesto apposita autorizzazione in tal senso.

2. Il regime dei crediti prededucibili nella procedura di amministrazione straordinaria ed il potere del Commissario Straordinario di disporre il pagamento dei crediti non contestati per collocazione o ammontare ove l'attivo sia sufficiente a soddisfare tutti i titolari del credito:

L'oggetto della presente istanza impone una necessaria premessa teorico-pratica sul regime dei crediti prededucibili nella procedura di amministrazione straordinaria.

L'art. 20 del d.lgs. 270/1999 stabilisce che *"i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, 1 comma, numero 1), della legge fallimentare"*.

La norma fa esplicito richiamo testuale all'art. 111, comma 1, n. 1) l.f. (pagamento dei crediti prededucibili) e tale richiamo ha fatto discutere circa il regime da applicare all'amministrazione straordinaria in merito alle modalità di pagamento dei creditori prededucibili.

Del pari, anche l'art. 52 d.lgs 270/1999 opera un testuale rinvio alla precedente versione della legge fallimentare, limitando però il richiamo sempre all'art. 111, comma 1, n. 1) l.f.

Secondo una parte della dottrina - cui probabilmente ha aderito il Ministero dello Sviluppo Economico con il criterio interpretativo indicato nel documento a firma del Direttore Generale (cfr. prot. n. 0261756 allegato 4 all'istanza dei Commissari Straordinari) - il richiamo parziale all'art. 111, comma 1, n. 1) l.f., non esime la procedura di amministrazione straordinaria dall'applicabilità della intera disciplina fallimentare dei crediti prededucibili ovvero dall'applicabilità dell'art. 111 secondo comma l.f. (ante riforma) o dell'art. 111 bis l.f. (post riforma).

Gli artt. 20 e 52 del d.lgs. 270/1999, secondo tale impostazione dottrinale, non farebbero rinvio alla disciplina fallimentare nella sua integrità solo per un difetto di coordinamento, atteso che viceversa l'art. 67 del cit. D.lgs, nel disciplinare la fase di ripartizione dell'attivo, rinvia all'art. 111 l.f. (ante riforma) nella sua integrità.

In tal senso si ritiene che i pagamenti dei crediti prededucibili debbano essere soggetti alla disciplina fallimentare e dunque soggetti all'autorizzazione del Giudice Delegato o al più del Comitato di Sorveglianza - da intendere quale organo aventi funzioni analoghe a

quelle del comitato dei creditori - e deputato per legge ad effettuare il controllo preventivo sugli atti del Commissario Straordinario;

Ancora, altra parte della dottrina opera nell'ambito di una interpretazione volta a rendere compatibile la legge fallimentare con le peculiarità della legislazione speciale in materia di amministrazione straordinaria, pur convivendo l'impostazione generale di fondo, secondo la quale la legge fallimentare sarebbe applicabile in materia di crediti prededucibili nelle procedure di amministrazione straordinaria (giusto il richiamo compiuto dal d.lgs 270/1999 agli artt. 34; 110; 111 e 133).

Siffatto indirizzo argomenta che, laddove si verta in ipotesi di crediti non contestati, non si applica l'ordine di prelievo ovvero l'autorizzazione del giudice delegato o del Comitato di Sorveglianza poiché le norme sull'amministrazione straordinaria sono ispirate alla esigenza di facilitare la prosecuzione dell'attività di impresa così da garantire speditezza ed effettività all'azione del Commissario.

Tale aspetto è certamente riconducibile alla "ratio" della normativa speciale laddove i debiti della massa vengono contratti e sono finalizzati alla gestione dell'impresa in amministrazione straordinaria, la quale peraltro è affidata al Commissario Straordinario sotto la vigilanza del Ministero.

Ne consegue che, facendo applicazione di tali principi, il pagamento dei crediti in prededuzione rientra nei poteri del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 111 bis l.f. ove non siano insorte contestazioni sull'ammontare e sulla qualità degli stessi.

La disputa è priva di riscontri giurisprudenziali forse anche per una prassi consolidata, orientatasi nel senso di riconoscere al Commissario Straordinario il potere di procedere al pagamento dei crediti prededucibili qualora siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione ed ammontare con l'unico limite di valutare responsabilmente la capienza dell'attivo al soddisfacimento di tutti i creditori della medesima classe.

Tale è stato anche l'indirizzo gestionale seguito dalla procedura Alitalia, la quale, sin dall'apertura, rendeva pubblicamente noto il procedimento per la richiesta di pagamento di crediti in prededuzione, evidenziando che *"i profili relativi al pagamento in prededuzione rientrano nei poteri del Commissario Straordinario e che, ai sensi dell'art. 111-bis l.f., i crediti prededucibili possono essere accertati con le modalità di cui al capo V (artt. 92-103) della legge fallimentare solo ed esclusivamente nel caso in cui siano "contestati" per collocazione e o ammontare ... le richieste di pagamento dei crediti in prededuzione dovranno essere presentate esclusivamente all'ufficio della procedura,*

all'attenzione dell'advisor KPMG, allegando alle stesse il prospetto excel scaricabile dal sito e debitamente compilato oltre ulteriore documentazione di supporto".

In questa linea, ad oggi, non è mai stata richiesta autorizzazione ai pagamenti dei crediti di natura prededucibile, avendo i Commissari Straordinari operato sulla base della impostazione da ultimo accennata.

A ben vedere, ad avviso di questi giudici, la regola da confermare è quella della possibilità di estinzione immediata dei crediti di natura prededucibile mediante prelevamento della somma dall'attivo della procedura, avendone il Commissario, nella qualità di organo con funzioni gestorie, la immediata disponibilità e diretta responsabilità. Ne consegue che il regime di adempimento dei crediti prededucibili non si sottrae a talune importanti regole, le quali consentono di verificare la legittimità e bontà e dei pagamenti effettuati: verifica della liquidità, esigibilità e non contestazione del credito per collocazione o ammontare nonché ulteriore verifica sulla capienza dell'attivo che deve essere sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.

Tale ultima verifica è tanto importante quanto necessaria poiché - dovendosi procedere al pagamento con una disciplina privilegiata ovvero al di fuori dei piani di ripartizione - l'effettivo accertamento in ordine alla capienza delle disponibilità delle singole procedure per il soddisfacimento di tutti i titolari dei crediti di analoga natura è condizione per una corretta gestione dei debiti di massa; al contrario, ove l'attivo non fosse disponibile si dovrebbe necessariamente procedere secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità tra i medesimi creditori c.d. prededucibili (cfr. in materia di amministrazione straordinaria Cass.civ. sez. I, 3 marzo 2011 n. 5141).

La valutazione di esistenza della sufficiente liquidità per il pagamento di tutti i creditori prededucibili è un giudizio che compete al Commissario Straordinario e che egli compie sotto la sua diretta responsabilità poiché anche le autorizzazioni ricevute non esorano da responsabilità (cfr. Cass. 79/576).

In conclusione, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, non compete ai giudici delegati emettere autorizzazioni di pagamento in merito alla fattispecie rappresentata, trattandosi pur sempre di somme da erogare al di fuori del piano di riparto e correlate all'attività di gestione dei Commissari Straordinari;

3. La peculiare situazione dei crediti prededucibili da transigere e la non configurabilità giuridica di una attestazione da parte dei giudici delegati volta a configurare tanto un'autorizzazione al pagamento quanto una autorizzazione alla transazione:

Va poi segnalata la peculiarità del caso in esame ove - al di fuori del binomio previsto dal legislatore "non contestazione-contestazione" - viene effettuata una indebita commistione tra il piano dell'accertamento ed il piano del pagamento, nella quale non è possibile scindere l'atto autorizzatorio relativo alla transazione (che compete esclusivamente ex art. 42 d.lgs. 270/1999 agli organi amministrativi di vigilanza e controllo) dall'eventuale ordine di prelievo (autorizzazione al pagamento), il quale necessariamente comporta, ed ancor prima, presume una contemporanea valutazione sulla bontà e sulla opportunità della transazione, che esula dai poteri del giudice delegato.

Invero, i Commissari Straordinari per un verso ipotizzano che si tratti di crediti prededucibili riconosciuti e dunque non contestati; per altro verso danno atto della necessità di riconciliare le posizioni contabili nei reciproci rapporti dare-avere tra le parti, così lasciando supporre che il mancato pagamento dei crediti di natura prededucibile sia avvenuto a causa di una contestazione in ordine all'ammontare dei crediti; ciò è confermato peraltro dalla pendenza di numerosi giudizi di accertamento sia di tipo revocatorio che di opposizione allo stato passivo.

In tale contesto, la richiesta di autorizzazione al pagamento, lungi dal rappresentare una situazione di non contestazione, si pone addirittura al di fuori del percorso normativo in materia come una sorta di attestazione richiesta ai giudici delegati e volta a consentire, in virtù della evidenziata transazione, il passaggio da una iniziale situazione di contestazione della posizione creditoria (mancato pagamento in attesa di una pretesa riconciliazione di importi dare-avere mai formalizzatasi in una e vera e propria contestazione ai sensi dell'art. 111 bis l.f.) ad una successiva non contestazione perfezionatasi successivamente per effetto ed a seguito della transazione.

L'autorizzazione in questione poi non è priva di rilievo pratico anche perché l'attestazione postuma consentirebbe di trarre fuori dal riparto tali poste contabili, le quali diversamente, in mancanza di autorizzazione all'accordo transattivo, dovranno essere regolate dalle norme sulla ripartizione dell'attivo e confluire negli stati di ripartizione.

Anche sotto tale aspetto la soluzione atta a vincolare il pagamento dei crediti prededucibili transatti all'autorizzazione del giudice delegato non convince perché nella sostanza non si tratta semplicemente di autorizzare il prelievo ma di certificare per l'appunto una "non contestazione" postuma dei crediti, il tutto al di fuori della sede naturale dei giudizi di accertamento attualmente pendenti, previa valutazione della opportunità e bontà della transazione (atti questi che esulano dalla competenza del

giudice delegato e che competono esclusivamente ai Commissari Straordinari e agli organi di controllo).

In conclusione, per le argomentazioni sopra esplicitate, l'istanza non merita di essere accolta, difettando la competenza dei giudici delegati ad emettere autorizzazioni di pagamento su crediti prededucibili originariamente contestati e da transigere.

P.Q.M.

Respingono l'istanza per le ragioni indicate in parte motiva;


Si comunichi al Commissario Straordinario e al Comitato di Sorveglianza nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura del Commissario Straordinario, sul sito www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it e www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com.

Roma il

I Giudici Delegati

Umberto Gentili




Luisa De Renzi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma il 30-1-13



IL CANCELLIERE
(Dr.ssa Stefania Genesi)



per presa visione
e ritirate copia

Roma, 30/1/2013

